

LEGGI E GIURISPRUDENZA IN MATERIA DI ORDINI CAVALLERESCHI

Appare opportuno affrontare tale argomento nell'ambito del diritto nobiliare, tenuto conto che molti appassionati della materia nobiliare si interessano anche di Ordini Cavallereschi e considerato che la scarsa informazione intorno ad essi favorisce, purtroppo, il proliferare di sempre nuovi falsi Ordini. Questi, spesso riallacciandosi nel nome ad antichi illustri Ordini ormai estinti, prosperano facendo la fortuna dei loro “gran maestri” ma con conseguenze – anche di rilievo penale – per i malcapitati “cavalieri”.

La legge 3 marzo 1951, n. 178 (pubblicata nella Gazz.Uff. 30 marzo 1951, n.73) oltre ad istituire l'Ordine "Al Merito della Repubblica", regola la complessa materia del conferimento e dell'uso delle onorificenze cavalleresche. Tale legge, inoltre, contiene disposizioni relative sia agli Ordini Cavallereschi del Regno d'Italia, sia a quelli della Santa Sede e sia al Sovrano Militare Ordine di Malta.

Per tale motivo, prima di affrontare l'esegesi degli articoli più significativi di tale legge, pare opportuno offrire al lettore un quadro molto schematico, più di carattere giuridico che storico, dei numerosi Ordini Cavallereschi di "area" italiana.

I) Ordini cavallereschi della Repubblica Italiana.

1. Ordine al Merito della Repubblica Italiana: istituito e regolato dalla legge 3 marzo 1951, n.178 e dal D.P.R. n. 458/1952.
2. Ordine Militare d'Italia: istituito da Vittorio Emanuele I, il 14 agosto 1815 con il nome di "Ordine Militare di Savoia", modificati gli statuti da Vittorio Emanuele II con R.D. 28 settembre 1855, è stato trasformato nell'Ordine Militare d'Italia con decreto del Capo Provvisorio dello Stato in data 2 gennaio 1947; l'attuale ordinamento dell'Ordine è contenuto nella legge 9 gennaio 1956, n.25.
3. Ordine della Stella della Solidarietà Italiana: istituito con dd.ll. 27 gennaio 1947, n.703, e 9 marzo 1948, n.812, per coloro che, italiani all'estero o cittadini stranieri, abbiano specialmente contribuito alla ricostruzione dell'Italia.
4. Ordine al Merito del Lavoro: istituito da Vittorio Emanuele II con R.D. del 9 maggio 1901, avocato con modificazioni dalla Repubblica con la legge del 27 marzo 1952, n.199 e successivamente modificato con le leggi nn.1793/1952 e 108/1964.
5. Ordine di Vittorio Veneto: istituito con la legge 18 marzo 1968, n.263, per onorare quei militari che abbiano prestato servizio militare per almeno sei mesi nella guerra 14-18 o nelle guerre precedenti.

II) Ordini cavallereschi del Regno d'Italia.

1. Ordine Supremo della SS. Annunziata: il Conte di Savoia Amedeo VI, fondò nel 1350 l'Ordine del Cigno Nero che impegnava solennemente i suoi membri a non muoversi reciproca guerra. Nel 1362 tale Ordine fu trasformato nell'Ordine del Collare, che più che un Ordine vero e proprio era una riunione di Cavalieri (fratelli o compagni) in numero massimo di quindici. Carlo III il Buono, nel 1518 introdusse, tra i nodi del collare che distingueva i Cavalieri, l'immagine dell'Annunziata e volle che si chiamasse Ordine dell'Annunziata, elevando il numero dei Cavalieri a venti ed elevando l'Ordine a Supremo. Gli Statuti furono modificati da Emanuele Filiberto nel 1570 e nel 1577 e, successivamente, da Vittorio Emanuele II nel 1869 che mantenne, tuttavia, il numero di venti Cavalieri. Questi godevano del trattamento di "cugini del Re", con dignità di Grandi Ufficiali dello Stato, e del titolo di Eccellenza. Tale Ordine, tra quelli più nobili e reputati al mondo soprattutto per la sua antichità, essendo stato fondato pochi anni dopo l'Ordine della Giarrettiera e un secolo prima del Toson d'Oro, riordinato con R.D. del 14 marzo 1924, n.300, è stato soppresso con le relative onorificenze dalla legge 178/51.
2. Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro: nato dalla fusione di quello di San Maurizio, istituito nel 1434 dal Duca di Savoia Amedeo VIII, con quello antichissimo gerosolimitano di San Lazzaro, ad opera di Emanuele Filiberto e con l'autorizzazione di Papa Gregorio XIII, contenuta nella Bolla del 15 gennaio 1573. Riformato da Vittorio Emanuele II il 20 febbraio 1868 e, successivamente, con RR.DD. 30 dicembre 1929, n. 2245 e 13 gennaio 1930, nn.25 e 36. Esso non è stato soppresso dalla legge 178 del 1951 che, tuttavia, ha stabilito la cessazione del conferimento delle relative onorificenze. In attuazione della XIV disp. trans. della Costituzione, è stato conservato dalla Repubblica come ente ospedaliero e con la legge 5 novembre 1962, n. 1596, è stato emanato il nuovo ordinamento dell'Ordine al quale sono stati affidati compiti in materia di beneficenza, di istituzione e di culto: esso è persona giuridica di diritto pubblico, posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica e sotto la vigilanza del Ministero degli Interni, con sede ancora a Torino.
3. Ordine della Corona d'Italia: istituito da Vittorio Emanuele II con Decreto del 20 febbraio 1868, n.425, modificato con R.D. 30 dicembre 1929, n.2246, si ricollega alle vicende della Corona Ferrea; soppresso dalla legge 178/51.
4. Ordine Civile di Savoia: istituito da Carlo Alberto con Regie Patenti del 31 ottobre 1831, non avvocato né soppresso dalla Repubblica Italiana, rimasto, quindi, di pertinenza di Casa Savoia.
5. Ordine Militare di Savoia: istituito con Regie Patenti del 14 agosto 1815 da Vittorio Emanuele I, avvocato dalla Repubblica e trasformato in "Ordine Militare d'Italia" con decreto del Capo Provvisorio dello Stato del 2 gennaio 1947.
6. Ordine al Merito del Lavoro: in origine fondato da Umberto I nel 1898 con il nome di "Ordine Cavalleresco al Merito Agrario, Industriale e Commerciale", fu istituito nel 1901 da Vittorio Emanuele II; modificato con R.D.22 febbraio 1930, n.136, è stato avvocato e conservato dalla Repubblica.
7. Ordine Coloniale della Stella d'Italia: istituito da Vittorio Emanuele III nel 1914 dopo la conquista della Libia, per premiare le pubbliche benemeritenze dei sudditi indigeni ed, eccezionalmente, quelle dei cittadini italiani residenti nelle colonie che non fossero, per quelle benemeritenze, insigniti di altre onorificenze di maggior importanza, fu modificato da ultimo con R.D.21 gennaio 1931, n.107; implicitamente soppresso con la perdita delle colonie.

8. Ordine dell'Aquila Romana: istituito nel 1942 da Vittorio Emanuele III durante la seconda guerra mondiale per ricompensare i cittadini stranieri benemeriti della nazione italiana; Ordine non più conferito dopo il 1943 e soppresso con D.L. del 5 ottobre 1944, n.370.

III) Ordini della Santa Sede.

In virtù del terzo comma dell'art. 7 della legge 178/51, tali Ordini continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti, cioè dal R.D. 10 luglio 1930, n. 974. L'art.41 del Concordato Lateranense prevede l'obbligo per lo stato italiano di autorizzarne l'uso mediante la semplice registrazione dell'atto di nomina, da farsi su presentazione dell'atto stesso e domanda dell'interessato; l'autorizzazione all'uso deve quindi essere obbligatoriamente accordata, salvo il controllo, da parte delle autorità italiane, della mera regolarità formale dell'atto di concessione, con esclusione di qualsiasi indagine sulla persona dell'insignito e sui motivi del conferimento (art.2, R.D. 974/1930). Gli Ordini della Santa Sede si dividono in Ordini di Collazione, cioè concessi direttamente dalla Santa Sede, e di Subcollazione, cioè concessi per delegazione apostolica.

1. Ordine Supremo del Cristo o della Milizia di N.S.G.C. : istituito da Dionigi I, Re del Portogallo nel 1318 e approvato da Papa Giovanni XXII nel 1319; da tale data i Pontefici hanno insignito i Cavalieri dell'Ordine, indipendentemente dai Re portoghesi. Con Breve di riforma del 1905, l'Ordine assunse il carattere di Supremo. E' il più importante degli Ordini Equestri Pontifici e viene conferito a Capi di Stato e Sovrani. Le onorificenze sono concesse con Motu Proprio del Santo Padre.

2. Ordine dello Speron d'Oro o della Milizia Aurata: l'Ordine della Milizia Aurata fu istituito con Rescritto Pontificio del 16 febbraio 1803 e trasformato da Papa Gregorio XVI con Lettere Apostoliche del 31 ottobre 1841, il quale lo dedicò a San Silvestro chiamandolo "Ordine di San Silvestro o della Milizia Aurata". Gli insigniti di tale Ordine avevano diritto, tra l'altro, al titolo non trasmissibile di "Conte Palatino". Papa S. Pio X, con Lettere Apostoliche del 7 febbraio 1905, scisse l'Ordine in due: quello dello Speron d'Oro e quello di S.Silvestro. L'Ordine dello Speron d'Oro è riservato a persone di altissimo rango, pur non essendo così importante come l'Ordine Supremo del Cristo. Le onorificenze sono concesse con Motu Proprio del Santo Padre.

3. Ordine Piano: istituito con Lettere Apostoliche del 17 giugno 1847 da Papa Pio IX che rinnovando la denominazione dei Cavalieri istituiti da Papa Pio IV nel 1559, chiamati dal suo nome Pii ed ornati di titoli di nobiltà, volle denominarlo Piano. Fino al 1939, data in cui fu abolito con Breve di Papa Pio XII dell'11 novembre, era l'unico Ordine pontificio che concedeva la nobiltà agli insigniti: nobiltà ereditaria ai Cavalieri di Gran Croce e personale ai Commendatori con Placca e Commendatori. Le onorificenze sono concesse con Breve.

4. Ordine di San Gregorio Magno: istituito da Gregorio XVI con Lettere Apostoliche del primo settembre 1831 per premiare i benemeriti verso lo Stato Pontificio; può essere di categoria civile o militare. Le onorificenze sono concesse con Breve.

5. Ordine di San Silvestro Papa: istituito da Papa Gregorio XVI insieme all'Ordine della Milizia Aurata, divenne un Ordine a se stante con Breve del 1905. Le onorificenze sono concesse con Breve.
6. Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme: Ordine di Subcollazione parificato (ex art.3 R.D.974/1930) ristabilito da Papa Alessandro VI nel 1496, il quale offrì al Guardiano del S. Monte di Sion e Commissario Apostolico di Terra Santa la facoltà di nominare i Cavalieri di questo Ordine durante l'assenza del Patriarca di Gerusalemme stabilì che quando quest'ultimo fosse rimesso nella sua sede a lui nuovamente appartenesse la istituzione e creazione dei nuovi Cavalieri. I Francescani ressero l'Ordine fino al 1847, quando, per concordato stipulato tra Santa Sede e Turchia, Papa Pio IX restituì alla sua Chiesa il Patriarca di Gerusalemme e stabilì che ad esso appartenesse per il futuro la creazione dei Cavalieri. Con Breve del 24 gennaio 1863, lo stesso Pio IX riformò gli statuti e, nel 1907, Pio X riservò al Sommo Pontefice il Gran Magistero, fino ad allora tenuto dal Patriarca di Gerusalemme. Dopo alterne vicende, Pio XII con Breve del 14 settembre 1949 approvò i nuovi statuti dell'Ordine con i quali all'art.4 si stabilì che il Pontefice avesse diritto di nominare il Gran Maestro nella persona di un Cardinale di S.R.C.. Lo Statuto definitivo è del 19 luglio 1977, con il quale venne istituita anche la Croce di Benemerita o Al Merito, al fine di premiare singolari benemerite verso l'Ordine anche di coloro che non hanno i requisiti per appartenere all'Ordine.
7. Ordine dei Cavalieri Teutonici di Santa Maria di Gerusalemme: Ordine di Subcollazione, fondato intorno al 1190, a San Giovanni d'Acri nel corso della terza Crociata da alcuni crociati di Brema e Lubeca e accettato da Papa Innocenzo III nel 1199 dopo che aveva già avuto la protezione di Papa Clemente III. Fu in origine un Ordine non internazionale ma destinato ad accogliere Cavalieri di lingua tedesca. In declino dopo essere stati sconfitti dai polacchi a Tennenberg nel 1410, l'Ordine evitò la soppressione definitiva da parte di Napoleone grazie alla protezione degli Asburgo e fu riorganizzato nel 1834 dall'Imperatore d'Austria, Francesco I, e nel 1840 da Ferdinando I. L'Arciduca Eugenio d'Asburgo conservò la carica di Gran Maestro fino al 1923, anno in cui vi rinunciò e fu eletto in sua vece il Vescovo Norberto Giovanni Klein. L'Ordine sopravvisse alla abolizione, da parte della Repubblica Austriaca, degli Ordini Equestri statuali dell'Impero Austro-Ungarico. L'Ordine che è sotto la protezione e vigilanza della Santa Sede, è stato recentemente riformato, conformemente al Codice di Diritto Canonico, con Regole approvate e promulgate con decreto della Santa Congregazione dei Religiosi del 27 novembre 1929, accentuandosi il carattere regolare, cioè monastico dell'Ordine e abolendosi l'obbligo delle prove nobiliari. La Santa Sede, il 22 settembre 1965, ha approvato lo Statuto dei Cavalieri d'Onore e dei "Familiari" o Cavalieri Mariani dell'Ordine Teutonico, cioè dei membri "di Merito".

IV) Ordini della Repubblica di San Marino.

1. Ordine di San Marino: istituito il 13 agosto 1815 dal Consiglio Principe della Serenissima Repubblica, lo Statuto venne approvato dallo stesso Consiglio in data 22 marzo 1860. L'onorificenza viene conferita dal Consiglio Sovrano su proposta dei

Capitani Reggenti, i quali hanno facoltà di fregiarsi della Gran Croce durante il tempo della loro carica.

2. Ordine di S. Agata: istituito il 5 giugno 1923 dal Consiglio Grande e Generale della Repubblica per ricompensare quei cittadini stranieri che con l'industria, il lavoro e la beneficenza verso le Opere Pie Sammarinesi si sono resi benemeriti della Repubblica.

V) Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, detto di Rodi, detto di Malta.

Merita una menzione a sé stante tale antichissimo Ordine Magistrale, dato che è l'unico Ordine cavalleresco riconosciuto come soggetto di diritto internazionale. Esso è l'Ordine più glorioso della cristianità; fu creato da frà Gerardo di Sasso intorno al 1100, come Ordine Ospitaliero di San Giovanni di Gerusalemme divenne in seguito anche Militare; detto di Malta da quando Carlo V il 24 luglio 1530, consegnò detta isola ai Cavalieri come nuova sede dell'Ordine, una volta perduta l'isola di Rodi per mano del Solimano nel 1522. Attualmente l'Ordine si regge sulla Carta Costituzionale approvata con Breve Pontificio del 24 giugno 1961. L'Ordine per premiare i meriti nei propri confronti, ha una speciale onorificenza detta "Decorazione al Merito Militense", concedibile indipendentemente dalla nascita e dalla religione professata. Tale Ordine è l'unico riconosciuto come soggetto di Diritto Internazionale e la legge 178/51, nulla ha innovato alle norme in vigore per l'uso di onorificenze, decorazioni e distinzioni dell'Ordine che rimane, quindi, regolato da specifici Trattati di Diritto Internazionale che non prevedono l'obbligo di alcuna autorizzazione all'uso di dette onorificenze.

VI) Altri Ordini cavallereschi non statuali.

Oltre alle onorificenze degli Ordini cavallereschi sopra indicati, risultano conferite in passato ed ancora attualmente in Italia, onorificenze da parte di Ordini che non promanano da Stati sovrani dei quali appare utile offrire un elenco generale. Esclusi alcuni Ordini dinastici noti ed illustri, per la maggior parte degli Ordini sotto elencati è estremamente difficile individuarne l'esatta posizione e forma giuridica: infatti, alcuni di tali Ordini vivono come associazioni storiche-culturali, altri si riallacciano nel nome ad antichi Ordini senz'altro soppressi od estinti, altri ancora sono Ordini dinastici propri di famiglie ormai verosimilmente estinte, con conseguente sforzo da parte dei loro Gran Maestri di provare genealogicamente la loro discendenza da tali dinastie ex Sovrane; infine di alcuni si sa veramente ben poco, saltando fuori solo nella carta intestata di qualche sedicente loro cavaliere. Queste difficoltà sono le stesse che, come vedremo, portano lo Stato italiano a non autorizzare l'uso delle onorificenze conferite dalla maggior parte di tali Ordini.

- Ordine Costantiniano di San Giorgio;
- Ordine di Santo Stefano Papa e Martire;

- Ordine del Merito sotto il Titolo di San Giuseppe;
- Ordine del Toson d'Oro;
- Real Ordine al Merito sotto il Titolo di San Lodovico;
- Decorazione di San Giorgio per il Merito Militare di Lucca;
- Ordine dell'Aquila Estense;
- Insigne Reale Ordine di San Gennaro;
- Ordine di San Ferdinando;
- Real Ordine di Francesco I delle Due Sicilie;
- Real Ordine Militare di San Giorgio della Riunione;
- Ordine Supremo Militare del Tempio Gerosolimitano;
- Ordine di San Giorgio in Carinzia;
- Corporazione Internazionale della Stella Croce d'Argento e i Cavalieri del Bene;
- Ordine Militare del SS.Salvatore e di Santa Brigida di Svezia;
- Ordine dei Templari;
- Ordine di San Giorgio di Antiochia della Corona Normanna d'Altavilla;
- Ordine di Nostra Signora o S. Maria di Betlemme;
- Sovrano Ordine Militare Dinastico dei Cavalieri della Croce di Costantinopoli;
- Sacro Imperiale Angelico Ordine della Croce di Costantino il Grande;
- Ordine Militare e Ospedaliero di San Giovanni d'Acri e San Tommaso;
- Celeste reale Militare Ordine di Nostra Signora della Mercede;
- Ordine degli Argonauti di San Niccolò;
- Ordine di San Biagio;
- Ordine del Baccello della Ginestra;
- Ordine del Bracciale;
- Ordine della Concezione;
- Ordine di San Carlo;
- Ordine di Calatrava;
- Ordine di San Giorgio di Ravenna;
- Ordine di San Gedeone;
- Ordine di San Gereone;
- Ordine di San Giorgio di Borgogna
- Ordine di San Lazzaro di Gerusalemme;
- Sovrano Imperiale Ordine Militare della Corona di Ferro del Regno d'Italia;

- Serenissimo Ordine Equestre Militare e Nobiliare della Santissima Trinità;
- Serenissimo Ordine Militare di Santa Maria Gloriosa.

LA LEGGE 3 MARZO 1951, N. 178.

Gli artt. 7 e 8 della legge 178/51 dispongono quanto segue.

Articolo 7:

I cittadini italiani non possono usare nel territorio della Repubblica onorificenze o distinzioni cavalleresche loro conferite in Ordini non nazionali o da Stati esteri, se non sono autorizzati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

I contravventori sono puniti con la sanzione amministrativa sino ad € 1.291,14.

L'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche della Santa Sede e dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro continua ad essere regolato dalle disposizioni vigenti.

Nulla è parimenti innovato alle norme in vigore per l'uso delle onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche del Sovrano Militare Ordine di Malta.

Articolo 8:

Salvo quanto è disposto dall'art. 7, è vietato il conferimento di onorificenze, decorazioni e distinzioni cavalleresche, con qualsiasi forma e denominazione, da parte di enti, associazioni o privati. I trasgressori sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 645,57 a € 1.291,14.

Chiunque fa uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni di cui al precedente comma, anche se conferite prima dell'entrata in vigore della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa da € 129,11 a € 903,80. La condanna per i reati previsti nei commi precedenti importa la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 c.p., ultimo comma.

Le disposizioni del secondo e terzo comma si applicano anche quando il conferimento delle onorificenze, decorazioni o distinzioni sia avvenuto all'estero.

Mentre il conferimento delle onorificenze nazionali è regolato dalle leggi istitutive dei vari Ordini cavallereschi della Repubblica e per il loro uso non è necessaria alcuna autorizzazione, bastando il fatto del conferimento, il conferimento e l'uso delle onorificenze cavalleresche diverse da quelle nazionali è regolato dalla la legge 3 marzo 1951, n. 178.

Detta legge, oltre ad istituire l'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, all'art. 7 vieta ai cittadini italiani di usare nel

territorio nazionale onorificenze o distinzioni cavalleresche conferite da Ordini di Stati esteri o da Ordini “non nazionali”, se non autorizzati con decreto del Ministro degli Esteri; all'art. 8 vieta il conferimento di onorificenze da parte di enti, associazioni o privati e l'uso, in qualsiasi forma e modalità, di tali onorificenze.

Ai fini dell'applicazione della legge 178 del 1951, occorre dunque stabilire in primo luogo quali siano gli Ordini definibili come Ordini di Stati esteri e quali quelli definibili come “non nazionali”.

Se nessun dubbio sorge intorno alla definizione degli Ordini appartenenti a Stati esteri come Ordini che sono emanazione diretta della personalità di diritto pubblico di Stati stranieri, nel silenzio della legge, non è viceversa altrettanto agevole definire la categoria degli Ordini “non nazionali”.

La giurisprudenza ha avuto occasione di pronunciarsi sul punto, elaborando alcuni criteri identificativi degli Ordini non nazionali: il Tribunale di Roma (sent. del 26.2.1962, IX sez. pen.) ha ritenuto, per esempio, che per Ordini non nazionali si devono intendere quegli Ordini che "ricevono origine non dagli ordinamenti giuridici statuali esistenti, bensì da patrimoni araldici appartenenti a cittadini stranieri o aventi una propria personalità giuridica internazionale" e la non nazionalità "deve desumersi dalla nazionalità dei suoi esponenti, dal luogo in cui si trova la sede e dall'eventuale riconoscimento da parte di Stati esteri".

Come precisato dal Marchese Prof. Aldo Pezzana (Conferimento di onorificenze da parte dei c.d. Ordini cavallereschi indipendenti, in Riv. Ar. 1962, pp.155 e segg.) ciò che è decisivo per qualificare un Ordine come non nazionale, è che esso "sia riconosciuto come Ordine Cavalleresco da un ordinamento giuridico diverso da quello dello Stato italiano, e cioè o dall'ordinamento di uno Stato estero o da quello della Chiesa cattolica o dal diritto internazionale. (...) Se l'Ordine appartiene al patrimonio araldico di una famiglia straniera non sovrana (od ex sovrana), esso dovrà essere considerato <non nazionale>, se riconosciuto dalla legislazione dello Stato, del quale il Gran Maestro è cittadino. Se l'Ordine appartiene per diritto ereditario ad una famiglia italiana non ex sovrana o ad una famiglia straniera, che si trovi in analoga situazione ed i cui diritti sull'Ordine non siano riconosciuti dal suo Paese, il conferimento delle onorificenze ricadrà sotto le sanzioni di cui all'art.8. Se infine si tratta di un Ordine dinastico di una famiglia ex sovrana (e questa è l'ipotesi che dà luogo a maggiori dubbi) riteniamo che l'Ordine possa considerarsi <non nazionale> solo se all'ex Casa regnante sia riconosciuto dal diritto internazionale e dagli Stati stranieri un particolare status giuridico, una qualche rilevanza alla posizione di famiglia ex regnante ed alle sue pretese di restaurazione".

In riferimento agli Ordini di quest'ultimo tipo, la Corte di Cassazione (sez.III, 4.2.1963 e sez.III, 6.10.1965) ha precisato che "la fons honoris può rientrare in ogni caso solo come uno degli elementi costitutivi della non nazionalità di un Ordine Cavalleresco, ma non può da sola esprimere il carattere della non nazionalità dell'Ordine stesso; accanto al carattere ereditario sono richiesti il carattere e la organizzazione intesa, anche se non identificabile, in una vera e propria soggettività giuridica internazionale, lo scopo e l'attualità dell'Ordine in rapporto alla sua storia e alla sua tradizione".

Per gli Ordini a carattere associativo, secondo il medesimo Pezzana (op.cit., pag.161), "debbono considerarsi <non

nazionali> solo quelli che abbiano ottenuto da uno Stato straniero un non equivoco riconoscimento giuridico (s'intende non semplicemente come associazioni private ma come enti con facoltà di concedere onorificenze)"; (in tal senso, anche Amedeo Franco, voce Onorificenze in Enc. Dir., Giuffrè, Milano, 1981).

Se in base ai criteri sopra indicati un Ordine può essere definito come Ordine "non nazionale", esso rientrerà nell'ambito della disciplina di cui all'art. 7; se invece non può essere definito come Ordine "non nazionale", esso sarà da considerarsi come un ente od un'associazione privata, ricadente nell'ambito di applicazione dell'art. 8.

Dunque, la categoria degli Ordini "non nazionali" di cui all'art. 7, si pone in netta contrapposizione con quella costituita dagli "enti, associazioni o privati" di cui all'art. 8.

Infatti, mentre gli Ordini cavallereschi definibili come "non nazionali" (come gli Ordini appartenenti a Stati esteri), possono legittimamente conferire onorificenze che possono essere portate nel territorio della Repubblica da cittadini italiani, previa autorizzazione all'uso loro rilasciata dal Ministro degli Esteri, gli Ordini cavallereschi non definibili come "non nazionali" non possono conferire onorificenze e quelle eventualmente conferite non sono portabili in nessun caso da parte di cittadini italiani nel territorio della Repubblica.

Tuttavia, ai fini dell'applicazione della legge 178 del 1951, non basta che una onorificenza promani da un Ordine che potremo definire legittimo -- cioè da un Ordine statale estero, ovvero da un Ordine definibile come "non nazionale" -- affinché il suo uso possa essere autorizzato dallo Stato italiano.

Se come detto gli Ordini "non nazionali" -- ed a maggior ragione gli Ordini statuali esteri -- sono istituzioni legittime che posso liberamente conferire onorificenze cavalleresche, all'ordinamento italiano è in ogni caso riservata la disciplina relativa all'uso delle relative onorificenze, in base al principio per il quale lo Stato ha l'insindacabile diritto di stabilire quali siano le onorificenze che possono essere portate dai propri cittadini nel territorio della Repubblica.

Se tutti gli Ordini legittimi sono in teoria autorizzabili, solo alcuni di essi sono di fatto autorizzati dall'ordinamento italiano. E' infatti rimesso al prudente apprezzamento della Pubblica Amministrazione valutare, caso per caso, se un Ordine sia degno di ottenere che le sue onorificenze siano autorizzate all'uso in Italia

Su tale argomento il Ministero degli Affari Esteri, alla luce del parere del Consiglio di Stato, sez.I, n.1869/1981, e del parere del Contenzioso Diplomatico del 18 aprile 1996, nella nota n.022/363 del 29 luglio 1999, ha individuato le seguenti categorie:

- 1) Ordini nazionali di Stati esteri, ossia facenti parte del patrimonio araldico di una Nazione;
- 2) Ordini Pontifici, ossia di emanazione del Sommo Pontefice;
- 3) Ordini dinastici, nei quali il Gran Magistero è ereditario in una famiglia attualmente regnante: l'uso delle relative onorificenze è autorizzabile in quanto Ordini non nazionali;
- 4) Ordini dinastici non nazionali nei quali il Gran Magistero è ereditario in una famiglia ex sovrana: l'uso delle relative

onorificenze è autorizzabile in quanto Ordini non nazionali, a condizione che essi siano sorti e costituiti quando la famiglia attualmente ex sovrana era, al contrario, regnante e che vi sia stata una ininterrotta titolarità nel capo della famiglia e che manchi una soppressione da parte del capo della famiglia medesima; sotto questo profilo sono irrilevanti le soppressioni effettuate da altri soggetti giuridici, anche statuali, che non avevano il potere di sopprimere l'Ordine, proprio perchè questo era patrimonio della famiglia allora regnante, ma solo quello di disconoscerlo;

5) Ordini sovrani, nei quali la sovranità deriva o da antichi possedimenti con carattere di sovranità o dall'avvenuto riconoscimento da parte di Sovrani o di Pontefici: l'uso delle relative onorificenze sono autorizzabili qualora vi sia la prova della già esistente sovranità territoriale o quando tale sovranità sia stata riconosciuta da Re, Imperatori o Sovrani Pontefici, e che possano dimostrare una continuità conforme al proprio ordinamento; anche in tal caso le eventuali soppressioni da parte di ordinamenti diversi non avrebbero rilevanza;

6) Ordini Magistrali il cui Gran Maestro non discende da famiglia ex sovrana, ovvero nei quali il Gran Magistero è elettivo e non ereditario: le onorificenze di tali Ordini sono autorizzabili solo nel caso che tali Ordini abbiano avuto un riconoscimento da almeno uno Stato estero (purchè non esistano espresse norme in contrario o ragioni politiche lo sconsiglino) e pertanto, possano rientrare nell'ampio concetto di Ordini non nazionali; in caso contrario tali Ordini sono da considerare mere Associazioni di diritto privato che, nell'ipotesi in cui conferiscano onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche, possono essere sanzionate ai sensi dell'art.8 della legge 178/51.

Nella successiva nota n. 022/713 del 13 dicembre 1999, il Ministero degli Affari Esteri ha individuato alcuni Ordini non nazionali per i quali il Ministero stesso ritiene concedibile l'autorizzazione all'uso delle relative onorificenze. Questi sono:

- l'Ordine di Santo Stefano Papa e Martire,
- l'Ordine del Merito sotto il Titolo di San Giuseppe,
- la Decorazione di San Giorgio per il Merito Militare di Lucca,
- il Real Ordine al Merito sotto il Titolo di San Lodovico,
- l'Ordine dell'Aquila Estense,
- il Sacro Angelico Imperiale Ordine Costantiniano di San Giorgio,
- l'Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Ovviamente, dato che la concessione del provvedimento di autorizzazione all'uso è assolutamente discrezionale, gli indirizzi espressi dal Ministero nelle note citate potranno mutare in relazione ad eventuali, futuri, diversi motivi di opportunità politica e diplomatica. Il suddetto elenco non è dunque da intendersi esaustivo, dato che, come espressamente indicato nella medesima nota n. 022/713 del 1999, “potrebbero essere sempre identificati alcuni pochi, ulteriori Ordini da considerarsi <non nazionali> ai sensi del disposto dell'art. 7 della legge n. 178/1951. Un esempio potrebbe essere ravvisato nell'Ordine del Toso d'Oro, legato alla Casa Sovrana degli Asburgo e dei Borbone ma tuttora concesso a pochissimi soggetti, per la maggior parte Sovrani o Capi di Stato”. Ancora nella stessa nota, il Ministero specifica che “l'analisi effettuata degli Ordini citati è <allo stato> attuale dei loro Statuti. Si ritiene pertanto che ove, in futuro, singoli Ordini effettuassero ulteriori modifiche strutturali

degli Statuti, tali da trasformare la loro stessa essenza, il giudizio positivo ad oggi posto in essere su di essi potrebbe essere rivisto”.

In base a quanto detto, sintetizzando, è dunque possibile individuare le seguenti categorie di onorificenze.

I) Onorificenze illegittime (o non autorizzabili, o irricognoscibili), cioè quelle conferite da quegli Ordini che non appartengono a Stati esteri e che neppure sono definibili come “non nazionali”; trattandosi di onorificenze conferite in definitiva da soggetti privati, l'uso di esse non può essere autorizzato in nessun caso.

II) Onorificenze legittime (o autorizzabili, o riconoscibili), cioè quelle conferite da quegli Ordini che appartengono a Stati esteri o che sono definibili come “non nazionali”. L'uso di tali onorificenze è in astratto autorizzabile, ma in concreto l'uso solo di alcune di esse è autorizzato dall'ordinamento italiano. Dunque le onorificenze legittime possono essere distinte in: a) onorificenze autorizzate (o riconosciute), cioè quelle per le quali il Ministero ritiene concedibile l'autorizzazione all'uso (dipendendo poi l'effettivo rilascio dell'autorizzazione all'insignito da valutazioni riguardanti anche le sue qualità personali); b) onorificenze non autorizzate (o non riconosciute), cioè quelle per le quali il Ministero ritiene non concedibile l'autorizzazione all'uso in base a considerazioni di carattere discrezionale legate a motivi di opportunità politico-diplomatica, nonché quelle per le quali l'autorizzazione all'uso non può essere concessa per espressa previsione di legge.

In conclusione è necessario precisare che dal combinato disposto degli artt.7 e 8, legge 178/51, e dell'art.498 c.p., emergono gli illeciti relativi alle onorificenze.

A) Conferimento di onorificenze illegittime: ipotesi prevista dall'art.8, legge 178/51. Tale articolo punisce, con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da € 645,57 a € 1.291,14, chiunque, come privato o nell'ambito di enti o associazioni non riconducibili al concetto di Ordini “non nazionali”, conferisca, nell'ambito del territorio dello Stato, onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche.

B) Uso di onorificenze illegittime. L'art. 8, comma 2, legge 178/51, punisce con la sanzione amministrativa da € 129,11 a € 903,80, chiunque faccia uso, in qualsiasi forma e modalità, di onorificenze, decorazioni o distinzioni cavalleresche, conferite da enti, associazioni o privati, cioè da quegli Ordini che non possono essere definiti come “non nazionali”. L'ordinamento non punisce, viceversa, il solo fatto dell'accettazione di tali onorificenze.

C) Uso non autorizzato di onorificenze legittime: ipotesi prevista dall'art.7, legge 178/51, che punisce con la sanzione amministrativa sino ad € 1.291,14, chi fa uso, senza autorizzazione, di onorificenze o distinzioni cavalleresche conferite da Stati esteri o da Ordini “non nazionali”. Il presupposto di tale illecito è che vi sia stato un effettivo atto di conferimento.

D) Arrogazione di onorificenze: ipotesi prevista come illecito amministrativo dall'art.498/2 c.p., che punisce il fatto di chi si arroghi titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 154,94 a € 929,62 e con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta la violazione in uno o più giornali designati dal giudice. Presupposto di tale illecito è la mancanza di un qualsiasi atto di conferimento od il venir meno

dell'originario atto di conferimento, come nel caso di sospensione o revoca del medesimo atto.

E) Il reato previsto e punito dall'art. 275 c.p., di accettazione di onorificenza conferita da uno Stato nemico in guerra con lo Stato italiano, è stato abrogato dalla legge 25 giugno 1999, n. 205.